

*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia* e il D.P.R. 3/6/1998, n. 252 che approva il *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12;
- VISTO l'art. 15 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia* emanato con D.P.R. 6/6/2001, n. 380;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 48 del 18/07/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/05/2016 con il quale, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 186 del 17/05/2016, viene conferito all'Ing. Domenico Armenio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/07/2016 con il quale l'Ing. Domenico Armenio, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, ha conferito all'Ing. Alberto Tinnirello l'incarico di Dirigente del Servizio 3° "Autorizzazioni e Concessioni" del medesimo Dipartimento;
- VISTA l'istanza, acquisita agli atti dell'Assessorato Regionale per l'Industria al prot. n. 45345 del 10/11/2008, con la quale la Società FONTEOLICA a r.l. (di seguito *Società*), con attuale sede operativa in via S. Francesco d'Assisi n°3/b a Pescate (I.C), P.I. 09123870017, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 6,00 MW da realizzarsi in località cozzo Pipitone nel Comune di Bompietro (PA);
- VISTA la nota prot. n. 62558 del 14/11/2013 con la quale, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. di Palermo 1791/2013, è stata indetta, per il giorno 06/12/2013, la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto proposto;
- VISTA il verbale della Conferenza di Servizi anzidetta dal quale, sinteticamente, risulta che la Società dovrà esibire la documentazione di cui all'art. 4 del D.P.R.S. n. 48/2012, oltre che fornire diversa documentazione integrativa, sia tecnica che amministrativa, e ad esprimersi in merito ad una eventuale rimodulazione in diminuzione dell'impianto in trattazione;
- VISTA la nota prot. n. 15265 del 13/05/2015 con la quale è stata indetta, per il giorno 03/06/2015, la seconda Conferenza di Servizi per l'esame del progetto proposto;

VISTA il verbale della Conferenza di Servizi anzidetta dal quale, sinteticamente, risulta che:

- il Comune di Bompietro (PA), con nota prot n. 3515 del 29/05/2015, ha manifestato il proprio parere negativo alla realizzazione dell'opera;
- la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, con provvedimento prot. n. 3238/S16.7 del 22/05/2015, ha ritenuto il progetto in argomento incompatibile con la tutela paesaggistica ed archeologica;
- la Società, alla quale sono stati consegnati i pareri prima specificati per le eventuali controdeduzioni, dovrà comunque presentare diversa documentazione a svariati Enti,

rinviano pertanto la trattazione del progetto de quo a 90 (novanta) giorni;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 24332 del 24/06/2016 con la quale si richiede alla Società ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota della Società, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 25704 del 07/07/2016, con la quale chiede la sospensione dell'iter amministrativo in corso a causa di "significative variazioni di riassetto societarie";

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 28936 del 01/08/2016 con la quale si accoglie la richiesta di sospensione rimandandone la trattazione a sei mesi a far data dal 06/07/2016, invitando la Società a comunicare le decisioni intraprese ed evidenziando che in caso di silenzio oltre il termine assegnato, sarebbero state avviate le procedure di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/1991;

VISTA la nota della Società, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 619 del 20/01/2017, con la quale chiede una ulteriore proroga per la sospensione dell'iter amministrativo adducendo le medesime motivazioni già espone nella precedente richiesta di sospensione;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 2410 del 20/01/2017 con la quale, per i motivi nella stessa nota esposti, non si acconsente all'ulteriore proroga richiesta invitando nel contempo la Società a fornire tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti nel tempo, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della citata nota, con l'avvertenza che il mancato riscontro avrebbe comportato l'avvio delle procedure di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/1991;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 21964 del 15/06/2017 con la quale, non avendo la Società ottemperato a quanto richiesto ed in mancanza di comunicazione alcuna, si avviano formalmente le più volte citate procedure di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/1991;

VISTA la nota della Società prot. n. 2017/U005 del 22/06/2017, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 23822 del 28/06/2017 comunque oltre i termini precedentemente assegnati, con la quale chiede di "attendere qualche tempo" in considerazione di una presunta cessione del progetto in argomento;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 26226 del 13/07/2017 con la quale si rigetta la richiesta di "attesa" anche in considerazione della circostanza che le motivazioni addotte sono in netto contrasto con quanto previsto dall'art. 4, comma c, del D.P.R.S. 48/2012, comunicando pertanto l'assoluta inefficacia dell'ultima richiesta avanzata non apportando variazione alcuna allo stato di avanzamento dell'iter amministrativo in corso;

VISTO pertanto l'avvio delle anzidette procedure, determinato dal silenzio della Società, avvenuto nei termini e modi di legge con la citata nota prot. n. 21964 del 15/06/2017 inviata alla Società a mezzo p.e.c. ed alla stessa consegnata il medesimo giorno come da rapporto di sistema;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'emissione del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza a suo tempo presentata dalla Società a r.l. FONTEOLICA,

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa espone, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza a suo tempo presentata dalla Società FONTEOLICA a r.l. ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 6,00 MW da realizzarsi in località cozzo Pipitone nel Comune di Bompietro (PA), non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S., reso noto alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica di cui al presente Decreto, nonché pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 e seguenti, sul sito Internet istituzionale di questo Dipartimento.



Art. 3) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia o dalla data di conoscenza. E' altresì ammesso ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla predetta data.

Palermo,

16 GEN. 2018



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official stamp and the printed name.

